TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 46

T. U. 1919, art. 46 e legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 46

I bolli e le urne devono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1924, non più in vigore dal 21 febbraio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694
Titolo	III — Collegio unico nazionale e circoscrizioni elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-46-t-u-1919-art-46-e-legge-18-novembre-1923-n-2444-art-46/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it